

28 AGO. 2014

Prot. N. 19821



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza n. 81 R.O. del

Oggetto: Bonifica rifiuti urbani abbandonati in modo incontrollato in Loc. Scapati agro di Castellaneta a carico del Sig. **CLEMENTE Alessandro**.

IL DIRIGENTE DELLA 4^ AREA

- Visto il Verbale di accertata violazione amministrativa n. 2202/PM/2014 del 26.08.2014, del Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellaneta, con il quale è stato elevato apposito verbale amministrativo per la violazione dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 a carico del Sig. **CLEMENTE Alessandro** nato a Laterza (TA) il 06.09.1964, e residente a Castellaneta (TA) alla via Soyuz n. 56, a seguito di abbandono incontrollato di rifiuti di vario genere assimilati ai rifiuti solidi urbani, consistenti in cartoni, in località "Scapati" agro di Castellaneta e precisamente lungo la strada comunale n. 121 intersezione con la S.P. n. 8;
- Ritenuto pertanto necessario ed urgente emettere apposita ordinanza a carico del trasgressore, per l'esecuzione dei lavori di rimozione dei rifiuti ed alla bonifica dello stato dei luoghi, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente.
- Visto l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA

- Al Sig. **CLEMENTE Alessandro** nato a Laterza (TA) il 06.09.1964, e residente a Castellaneta (TA) alla via Soyuz n. 56, in qualità di trasgressore, di eseguire entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, i lavori di rimozione dei rifiuti urbani abbandonati in modo incontrollato in località "Scapati" agro di Castellaneta e precisamente lungo la strada comunale n. 121 intersezione con la S.P. n. 8, nonché alla bonifica dello stato dei luoghi;
 - Di inviare a lavori ultimati copia dei formulari dei rifiuti attestanti la quantità dei rifiuti e l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente.
- Si avverte che in difetto, si procederà secondo le leggi vigenti in materia per la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente salvo denuncia all'A.G.

Contro tale determinazione la S.V. potrà inoltrare ricorso al T.A.R. competente per territorio, ai sensi dell'art. 7, 1° comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Il messo notificatore è incaricato della notifica della presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 27.08.2014

Il Responsabile del Servizio
Arch. Aldo Caforio